



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte C., Fiumefreddo Br. e Longobardi
Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/616669 - 400462)
87033 BELMONTE CALABRO (CS)

(Cod. mecc. CSIC819007 – Cod. Fisc. 86002300787 – email: csic819007@istruzione.it – www.icbelmontecalabro.edu.it)

Prot. n. 1709/ III.3

Belmonte Calabro, 03/09/2022

Circolare come da cifratura

A tutti i docenti
E p.c. al **Direttore S.G.A.**
Albo
scuolaAl
sito web
Atti

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA' ACCETTAZIONE ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 (SEI) ORE SETTIMANALI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 22, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131;

VISTA la nota MIUR Prot. n. 18329 del 25 settembre 2007, Punto 3);

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

VISTO il C.C.N.I. dell'11 aprile 2017;

VISTA la Circolare Prot. n. 33247 del 07 aprile 2016, del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XIII;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dell'OM 112/2022;

VISTA la nota dell'Ambito Territoriale di Cosenza Prot.n.11556 dell'08/09/2023: "conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ORE settimanali".

COMUNICA

alle SS.LL., che presso questo IC e riferite alla scuola Secondari di I° sono disponibili i seguenti spezzoni orario, pari o inferiori a 6 ore settimanali:

- **CLASSE DI CONCORSO – A28 – MATEMATICA: N°6 (sei) ORE (Longobardi).**
- **CLASSE DI CONCORSO – A25 – LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE): N° 6 (sei) - 3 ORE (Fiumefreddo) + 3 ORE (Belmonte).**

Candidatura tramite il seguente form

<https://forms.gle/rpqSSuicfqu3BiGK7>

L'assegnazione dei predetti spezzoni orari verrà effettuata **secondo le seguente priorità:**

- Ai fini del completamento **obbligatorio** dell'orario, ai **docenti titolari (di ruolo) totalmente o parzialmente a disposizione (in "esubero")**, in possesso di

abilitazione corrispondente (o affine) e in subordine ai docenti (sempre in situazione di “**esubero**”) in possesso d’idoneo titolo di studio, con l’assegnazione di tali ore indipendentemente dalla loro collocazione.

- Ai fini **del diritto al completamento dell’orario (quindi non in termini obbligatori) ai docenti supplenti con contratto fino al 30/06/2024, già in servizio nella scuola con orario ridotto, forniti di abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone** (anche se non coincidente con l’insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto).

Ovviamente **sono esclusi**: quei supplenti che, nominati inizialmente ad orario pieno hanno poi ottenuta la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a “part-time”, nonché i supplenti che hanno optato per lo “spezzone” pur in presenza di disponibilità ad orario pieno.

In presenza di più supplenti, aventi titolo al completamento dell’orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria Provinciale riferita all’insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, con precedenza ai docenti supplenti che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o sulla stessa classe di concorso.

Si precisa che tali supplenti, nella prima fase hanno diritto al solo completamento dell’orario e non all’attribuzione delle ore eccedenti oltre l’ordinario orario settimanale. Infatti, le ore residue devono essere prima offerte al personale di ruolo in servizio presso la scuola.

Pertanto, ai supplenti a tempo determinato, con contratto fino al 30/06/2024, potrà essere offerta la possibilità dell’assegnazione “ore eccedenti” solo dopo analoga operazione riguardante i supplenti annuali (se residuano ore dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e i supplenti annuali).

- Ai docenti titolari di ruolo in servizio nella scuola (e in subordine ai docenti di ruolo titolari in altre scuole **ma utilizzati/assegnati** a questa scuola, **che hanno richiesto** l’attribuzione di ore aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali).

In presenza di docenti titolari si procederà tramite l’ordine di graduatoria interna, dando la precedenza, ai docenti di ruolo titolari che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Per i docenti di ruolo titolari altrove, ma in servizio presso questa scuola, la priorità in caso di richieste eccedenti le ore disponibili, sarà determinata dall’ordine di operazioni di “utilizzazioni/assegnazione provvisorie”.

Ovviamente, anche per i docenti titolari, vale il principio del possesso della specifica abilitazione sull’insegnamento “aggiuntivo”, che può anche non coincidere con quella classe di concorso di titolarità. In questo caso, per ottenere le ore aggiuntive, **non è sufficiente il solo possesso dell’idoneo titolo di studio (criterio che si applica solamente ai docenti titolari di ruolo in situazione di “esubero”, totalmente o parzialmente a disposizione).**

Se il docente risulta in servizio su una cattedra orario esterna, allora **(e solo allora)** le ore eccedenti l’orario obbligatorio potranno essere assegnate dall’una o dall’altra scuola da entrambe, fermo restando il limite massimo consentito **(cumulativo)** di 6 ore settimanali.

- **Ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 31/08/2024.** L’assegnazione delle ore aggiuntive segue ovviamente, gli stessi criteri (riguardo all’abilitazione, al numero massimo delle ore, elencati al **punto 3** per i docenti di ruolo.

Alla presenza di più aventi titolo le ore eccedenti, saranno attribuite sulla base della migliore posizione nella graduatoria Provinciale corrispondente alla tipologia/classe di concorso dell’insegnamento aggiuntivo.

Idem come sopra, con riferimento ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 30/06/2024.

Infatti qualora, successivamente alle operazioni di cui al **punto 1** (docenti di ruolo in “esubero”), **Punto 2** (docenti di ruolo) e al **punto 3** (supplenti fino al **30/06/2024**), residuo degli spezzoni orario, questi sono offerti anche ai supplenti con contratto fino al **31/08/2024**, con le modalità delineate nel **punto 4**, compresi quei supplenti inizialmente nominati su “spezzoni” e che, prioritariamente hanno già completato l’orario settimanale con l’operazione descritta **nel punto 2**.

Se al completamento delle operazioni precedenti, risultassero ancora disponibili frazioni di orario non superiori a 6 ore settimanali, queste saranno coperte tramite l’individuazione dei supplenti dalle graduatorie d’Istituto, rispettivamente di **1[^] e 2[^] Fascia**, e con la stipula di contratti temporanei fino al **30/06/2024**, trattandosi di posti orario disponibili in organico di fatto per l’intero anno scolastico.

Il personale (di ruolo e non) che presta servizio in regime orario Parte-Time (per trasformazione dell’originario contratto a tempo pieno), non può, in nessun caso, ottenere ore aggiuntive d’insegnamento (Art. 38, comma 8 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007).

Il frazionamento degli spezzoni fino a 6 ore settimanali, quando è possibile assegnare le ore ai docenti interni (prima di procedere all’individuazione dei supplenti “ad hoc”) e nei limiti derivanti dal rispetto “dell’unicità dell’insegnamento” è permesso, al fine di assegnare al docente che si è reso disponibile a svolgere le ore aggiuntive d’insegnamento richieste, che ovviamente, possono essere anche meno di 6 (da 1 ora a 6 ore settimanali).

Il personale interessato è invitato a far pervenire a questa Dirigenza Scolastica, eventuale domanda di disponibilità ad accettare ore di insegnamento per completamento o eccedenti l’orario d’obbligo, **entro e non oltre, le ore 10:00 del giorno 15 settembre 2023 compilando il form allegato:**

<https://forms.gle/rpqSSuicfqu3BiGK7>

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasqualino Antonio Iallorezi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993